

A003785



FONDAZIONE INSIEME

Da il sole 24 ore del 5/10/2017, <<SEPARAZIONI E DIVORZI: DAL GIUDICE DEL RECLAMO ESCLUSI I FATTI NUOVI>>, di Giorgio Vaccaro, giornalista.

Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano citato.

Il principio: L'impugnazione dei provvedimenti presidenziali consente censure solo sulla base degli atti acquisiti.

L'interesse e la rilevanza di fatti nuovi sono inammissibili, per il giudice del reclamo, sui provvedimenti presidenziali, di separazione e divorzio.

Lo ha stabilito la Corte di appello di Ancona, con il decreto del 20 settembre 2017 (consigliere relatore Stefano Formiconi), che toma su un tema molto delicato.

Il giudizio era stato attivato dal reclamo di un padre che riteneva non adeguato il provvedimento presidenziale, emesso dal Tribunale in sede di separazione, perché la valutazione presidenziale era errata alla luce, degli stessi elementi posti a base del ragionamento del primo giudice.

Il ricorrente chiedeva alla Corte di disporre il mantenimento dei figli "in forma diretta" -per l'eguaglianza dei redditi dei genitori- e insisteva affinché il calendario dell'esercizio della responsabilità genitoriale fosse determinato secondo tempi più equilibrati e più lunghi di quelli disposti con provvedimento provvisorio e urgente.

La controparte insisteva per il rigetto del reclamo, ma inseriva un tema nuovo, richiamando l'attenzione del giudice del reclamo su «gravi fatti sopravvenuti successivamente all'emissione dei provvedimenti presidenziali».

La Corte di appello ha osservato come «il reclamo ex articolo 708 -del codice di rito civile- avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente dell'adito Tribunale, consente di censurare detti provvedimenti soltanto sulla base degli atti acquisiti, in modo da porre in evidenza eventuali errori di valutazione, che appaiano immediatamente rilevabili sulla base delle emergenze già evidenziate, così come risultanti dalle produzioni delle parti e dalla necessaria limitata attività istruttoria, svolta in sede di tentativo di conciliazione».

Il decreto, chiarendo la questione degli elementi nuovi proposti nel giudizio del reclamo, ha ricordato come spetti «al giudice istruttore, eventualmente, adeguare i provvedimenti resi all'esito della istruttoria sommaria, alle risultanze della fase di cognizione piena».

Il decreto specifica come non sia mai consentito al giudice di appello «sostituirsi al giudice naturale di primo grado al riguardo».

IL PRINCIPIO. L'impugnazione dei provvedimenti presidenziali consente censure solo sulla base degli atti acquisiti.

Il reclamo delle parti contrapposte è stato rigettato.

Rispetto alle tesi del reclamante, perché l'ordinanza non risultava affetta da «evidenti errori decisionali», visto che in concreto il presidente ha «correttamente valutato le disponibilità e la capacità reddituale delle parti, secondo quanto desumibile allo stato degli atti, così come stabilito nel provvedimento medesimo, fornendo adeguata motivazione in ordine alle adottate statuizioni».

Quanto alla controparte, l'esame dei fatti nuovi è stato respinto perché ogni diversa richiesta deve «essere svolta nella anzidetta appropriata sede giudiziaria».

La Corte di appello non può interrogarsi su temi di competenza del giudice del merito.